



COMUNE di Mesoraca

Provincia di Crotona

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 21-04-2016

Prot: 4225

Data: 26 aprile 2016

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL LA COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 -
CONFERMA .

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **18:40**, nella sala delle consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale il sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

FORESTA ARMANDO	P	POLLIZZI CATERINA	P
CARCEO CARMEN	P	CATANZARO FRANCESCO	P
STIRPARO GIUSEPPE	P	CAPOCCHIANO BENIAMINO	A
FONTANA LUISA	P	RUBERTO PIETRO	A
MAGISTRO IRENE	P	FALBO ALDO	A
IANNONE ERNESTO	P	LONDINO ATTILIO	A
MANFREDA ANTONELLA	P		

ne risultano presenti n. **9** e assenti n. **4**.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. **MAGISTRO IRENE** in qualità di **PRESIDENTE** e

Assiste il Signor **PUGLIESE FRANCESCO** SEGRETARIO. La seduta è pubblica

Nominati scrutatori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 01/03/2016 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 30 aprile 2016**;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale IUC, al cui interno è disciplinato il Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'11/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C.n. 11 del 21 aprile 2016;

RILEVATO che il comma 14 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 ha apportato in materia di tasi le riportate modifiche sull'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai seguenti commi:

a) - al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono state sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) - il comma 669 è stato completamente sostituito dal seguente: “ «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono stati aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

Che, inoltre, il comma 53 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016, con decorrenza 1.1.2016 ha stabilito che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune (2,00 x mille) ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»

Rilevato, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%, così come stabilito dall'articolo 50 del vigente regolamento comunale TASI;

- Che in base all'articolo 9 bis del D.L. n. 47/2014 , convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), a partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, sia sulla Tari che sulla Tasi si applica la misura ridotta di due terzi;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che:

- Il comma 683, della predetta Legge di stabilità 2014, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti in base all'art. 57 del regolamento comunale il Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote deve anche provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi coperti da tributo;

che, pertanto, il tributo viene destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2016 (€)
Servizio 1	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 338.681,17
Servizio 2	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 6.016,00
	SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo	€ 305.751,27

	Investimenti)	
	QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada	€ 250.763,60
TOTALE		€ 901.212,04

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 21/04/2016, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2016 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille (con eventuale riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato)

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare nella misura seguente le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016:

aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per le sole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e pertinenze della stessa,

Aliquota nella misura dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Aliquota nella misura del 2,00 per mille per tutte le altre tipologie di fabbricati (con eventuale riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per effetto di quanto stabilito dal comma 54 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016) ;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali soltanto per le aree edificabili ;

Ritenuto, altresì, di non prevedere, causa le ristrettezze del bilancio, detrazioni per nessuna delle tipologie sopra richiamate;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2016
Abitazione principale e pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	2,5 x mille	4,00 x mille	6,5 x mille	10,6 x mille
Altri fabbricati	2,00 x mille	8,6 x mille	10,6 x mille	10,6 x mille
Fabbricati rurali uso strumentale	1,00 x mille	0 x mille	1,00 x mille	1,00 x mille
Aree Edificabili	0,00 x mille	8,6 x mille	8,06 x mille	8,6 x mille
Terreni agricoli	Esenti	Esenti	Esenti	

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 105.000 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dell'11,65 % così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€105.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€901.212,04
Differenza (B-A)	€796.212,04
Percentuale di finanziamento dei costi	11,65 %

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2016 ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti unanimi, legalmente resi ,

DELIBERA

1) **di confermare la seguente determinazione delle aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili "TASI" per l'anno 2016: :**

aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,50 per mille per le sole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e pertinenze della stessa,

Aliquota nella misura dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Aliquota nella misura del 2,00 per mille per tutte le altre tipologie di fabbricati ;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali soltanto per le aree edificabili ;

Terreni Agricoli: esclusi

2) Di non applicare nessuna detrazione d'imposta per il medesimo anno 2016:

3) Di dare atto che:

- che per effetto di quanto stabilito dal comma 54 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016, con decorrenza 1.1.2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune (2,00 x mille) ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 1476, e' ridotta al 75 per cento;, è ridotta al 75%

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 ;
- il gettito del tributo , stimato in € 105.000,00, al netto della determinazione quota Fondo Solidarietà Comunale per ristoro minori introiti TASI abitazione principale (€ 101.989,75) e locazioni, canone concordato e comodati (€ 870,21), consentirà di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili richiamati in premessa, pari all' 11,65% ;

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell' 11/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C.n. 11 del 21 aprile 2016;**

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

7) di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 ;

OGGETTO: Approvazione tariffe del la componente tasi (tributo sui servizi indivisibili) anno 2016 - conferma - (deliberazione C.C. n. 14/2016).-

– PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - ART. 49 DECRETO LGSVO
18.8.2000,N. 267/2000-

In ordine al parere richiesto, ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgsvo 18.8.2000 , n. 267 , sotto il profilo della regolarità tecnica , relativo alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di deliberazione;
Viste le disposizioni in materia;

Esprime parere favorevole

Mesoraca, 19.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martino Vincenzo

=====
=====

PARERE DI REGOLARITA' - CONTABILE - ART. 49 DECRETO LGSVO
18.8.2000, N. 267/2000-

In ordine al parere richiesto, ai sensi dell'art.49 Decreto Lgsvo 18.8.2000 , n. 267 , sotto il profilo della regolarità - CONTABILE , relativo alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di deliberazione;
Viste le disposizioni in materia;
Esprime parere favorevole .-

MESORACA, li 19.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. BONACCIO Nicola

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MAGISTRO IRENE

Il Segretario Comunale
PUGLIESE FRANCESCO

Si comunica che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune ed è stata trasmessa mediante elenco prot. n° 4225 Del **26 aprile 2016** ai sensi dell'art. art. 125, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 recante << Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali>>, ai capogruppo consiliari.

Data **26 aprile 2016**

IL MESSO COMUNALE
F.to: in originale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

- CHE a norma dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 267 recante << Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali>> è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **26 aprile 2016** . prot n° 4225;

Il Segretario Comunale

F.to Dott.PUGLIESE
FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, il giorno essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e non essendo pervenuti ricorsi ed opposizioni.

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

Dott.PUGLIESE FRANCESCO